



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI
Sezione Civile
SENTENZA

Il Giudice di Pace di Lodi, Dott. ROBERTA ROSABIANCA SUCCI, ha pronunciato

sentenza

con motivazione contestuale
nella causa civile R.G. n. 286 / 2024

vertente tra

XXXXXXXX

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (CF 00798940151)

- **resistente** -

Oggetto della causa: ricorso ex art. 22 Legge 689/81 e succ. modifiche

Svolgimento della causa

Con ricorso pervenuto in Cancelleria a mezzo del servizio postale in data 31.1.204, la società XXX s.r.l. in persona del legale rappresentante pro- tempore ha chiesto, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, l'annullamento dell'avviso di

accertamento esecutivo CUP Messaggi Pubblicitari n. 118/C emesso il 29.11.2023 dal Comune di San Giuliano Milanese per il mancato pagamento del CUP relativo ad alcune esposizioni pubblicitarie sul territorio di San Giuliano Milanese.

La ricorrente ha lamentato che il Comune opposto non ha potestà di riscossione del canone poiché il messaggio pubblicitario controverso era posizionato su strada di proprietà ANAS s.p.a.

Con provvedimento in data 12.2.2024, il Giudice di Pace ha rigettato l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento impugnato e ha fissato l'udienza del 15.5.2024 per la comparizione delle parti.

L'ente opposto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica in data 2.5.2024 in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza fissata, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e, all'esito, il Giudice di Pace ha rinviato la causa per la decisione esonerando le parti dalla comparizione.

All'udienza del 18.9.2024, il Giudice di Pace ha riservato la decisione e, a scioglimento di detta riserva, pronuncia la presente sentenza con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

A fondamento della propria opposizione la società ricorrente ha affermato che, a seguito della modifica legislativa introdotta con la L. 160/2019, nulla è più dovuto ai Comuni per quegli impianti pubblicitari che sono installati su strade extraurbane; poiché, nel caso in esame, la richiesta del Comune di San Giuliano Milanese riguarda impianti installati su strade di proprietà di ANAS, il CUP deve essere corrisposto a tale ultimo ente.

L'ente opposto ha contestato la ricostruzione avversaria assumendo che, in caso di impianti pubblicitari collocati su strade extraurbane, gli enti proprietari delle strade hanno la titolarità a riscuotere la componente del canone unico conseguente alla occupazione del suolo pubblico mentre il Comune resta titolare del diritto a

riscuotere la componente del CUP collegata alla diffusione del messaggio pubblicitario.

La giurisprudenza che si è formata sul tema in esame è controversa.

Il quadro normativo introdotto dalla L. 160/2019 ha certamente creato difficoltà interpretative però, alla luce della corretta lettura della novità legislativa, la scrivente ritiene che il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico solo nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria avvenga su suolo di pertinenza comunale per cui il Comune non può richiedere il versamento di entrambi i canoni.

Nel diverso caso in cui il suolo occupato sia di proprietà di un ente diverso dal Comune – come nel caso in esame - dovranno essere versati entrambi i canoni: all'ente proprietario della strada quello per l'occupazione di suolo pubblico e al Comune quello per la diffusione del messaggio pubblicitario.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

La particolarità della situazione e la difficoltà della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta

1. il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento esecutivo CUP Messaggi Pubblicitari n. 118/C emesso il 29.11.2023 dal Comune di San Giuliano Milanese
2. Compensa le spese.

Così deciso in Lodi, lì 26-9-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. ROBERTA ROSABIANCA SUCCI